



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA Seduta del 13/12/2022 - Ore 10,00

In data 13 dicembre 2022 alle ore 10,00 è convocata presso la sede sociale l'Assemblea Straordinaria di "Pronto Amico" nei modi e termini previsti dallo statuto, per discutere e deliberare il seguente o.d.g.:

1) Approvazione del nuovo Statuto Sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e secondo quanto richiesto dall'Ufficio Regionale Emilia Romagna del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in fase di traslazione al RUNTS Sezione Organizzazione di Volontariato.

Constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, il Presidente dichiara aperti i lavori, assumendone la medesima presidenza.

Relativamente al punto 1) dell'o.d.g. il Presidente constata che appaiono presenti n. 47 Soci aventi diritto al voto e relaziona sulle disposizioni relative al Codice del Terzo Settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto Sociale così come richiesto dall'Ufficio Regionale Emilia Romagna del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in fase di traslazione al RUNTS Sezione Organizzazione di Volontariato; tale modifica è necessaria affinché l'Associazione possa essere iscritta al RUNTS e mantenere la qualifica di Organizzazione di Volontariato.

Il Presidente da lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni dell'Ufficio regionale RUNTS della regione Emilia Romagna.

Dopo un breve dibattito lo Statuto viene approvato con voto unanime dei presenti.

Lo Statuto approvato viene allegato al verbale a formare parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione, provvederà alla registrazione dello Statuto presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta registro ai sensi del comma 3 dell'Art. 82 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Fanno parte integrale del presente verbale:

- Allegato n. 1: elenco dei Soci partecipanti all'Assemblea;
- Allegato n. 2: nuovo Statuto dell'Associazione "Pronto Amico - ODV"

Il Segretario
(Vincenzo Fabbri)

Il Presidente
(Giuseppe Trasforini)

AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TERRITORIALE DI COMACCHIO

Registrato il 14 DIC. 2022 al n° 533 Serie 3

Versati € **ESENTE** in data **/**

IL FUNZIONARIO IN CARICA

D.ssa Daniela Benvenuti





Pronto Amico Codigoro – ODV

Via F. Cavallotti, 5 – 44021 Codigoro (FE)

c.f. 910 129 503 81

☎ 349 36 25 057

ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 13 dicembre 2022 ore 10.00

SOCI PRESENTI:

1	ABBONDANTI GIANFRANCO	
2	BALINETTI ANGELO	Balineti Angelo
3	BARBONI PAOLO	
4	BARILANI MAURO	Barilani Mauro
5	BARONI AGOSTINO	Baroni Agostino
6	BECCARI DANIELE	Beccari Daniele
7	BECCARI GIOVANNA	Beccari Giovanna
8	BECCARI GIULIANA	Giuliana Beccari
9	BELLI8NI MARGHERITA	
10	BELLINI VENERINA	
11	BENAZZI GABRIELE	Benazzi Gabriele
12	BERTI GIANNI	Berti Gianni
13	BIOLCATI FABRIZIO	
14	BONAZZA ANDREA	Bonazza Andrea
15	CECCONELLO GRAZIELLA	Graziella Cecconello
16	EMMOLO ANTONINO	Emmolo Antonino
17	FABBRI VINCENZO	Fabbi
18	FARINELLA IROS	

19	FERRONI FRANCESCO	Franci Francesco
20	FOLLI MAURIZIO	Folli Maurizio
21	GALLO VITO	Vito Gallo
22	GIANISELLA ENRICO	Gianisella Enrico
23	LEONALI MASSIMO	Leonali Massimo
24	LEONE ADOLFO	Leone Adolfo
25	MANFREDINI SADIO	
26	MANGOLINI FABRIZIO	Mangolini Fabrizio
27	MANTOVANI BARBARA	Mantovani Barbara
28	MARCHINI ALBERTO	Alberto Marchini
29	MARZOLA FLAVIO	
30	MASIERI SILVANO	Silvano Masieri
31	MENEGATTI SAURO	Sauro Menegatti
32	MODONESI MARIO	
33	MURARO LUISA	Muraro Luisa
34	NALDI ITALIA	
35	NALDI OMBRETTA	Naldi Ombretta
36	NOVELLI VALERIO	Novelli Valerio
37	PAGANINI MARIO	Paganini Mario
38	PASINI GIUSEPPE	
39	PAPPI PIETRO	Pappi Pietro
40	PAVANATI SANDRO	Pavanati Sandro
41	PERRETTI GIORDANO	Perretti Giordano
42	PINARDI DANIELA	

43	PIVA ANITA	Piva Anita
44	PIVA ANTONIO	Piva Antonio
45	PIVA GIULIANO	Piva Giuliano
46	RIZZATI RITA	RITA RIZZATI
47	ROMAGNOLLO GIANNI	Romagnollo Gianni
48	ROSSI GIANNI	Rossi Gianni
49	ROSSI ROMEO	Rossi Romeo
50	ROVERATI LAURA	Roverati Laura
51	SALMI FABRIZIO	Salmi Fabrizio
52	SHKEMBI SEFEDIN	
53	SONCINI MARIO	Soncini Mario
54	SPERANZA CAROLINA	Speranza Carolina
55	STELLA RITA	Rita Stella
56	TANCINI ERMINIA	Tancini Erminia
57	TARRONI FRANCO	Tarroni Franco
58	TRASFORINI GIUSEPPE	Trasforini Giuseppe
59	TRASFORINI LIVIANA	
60	TREVISANI TIZIANO	Trevisani Tiziano
61	VECCHIATTINI IVANO	Vecchiattini Ivano
62	VERONESI LUCIANO	Veronesi Luciano

Il Presidente
(Trasforini Giuseppe)

Giuseppe Trasforini

Il Segretario
(Fabbri Vincenzo)

Vincenzo Fabbri

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
PRONTO AMICO CODIGORO - ODV

Art. 1 – Costituzione denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117. così come modificato dal D.Lgs.3 agosto 2018 n.105, una organizzazione di volontariato avente la seguente denominazione:

PRONTO AMICO CODIGORO - ODV

con Sede Legale nel comune di Codigoro (Ferrara) operante senza fini di lucro ed altrimenti indicata in breve come **PRONTO AMICO ODV**.

L'eventuale trasferimento della Sede Sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e può essere decisa con semplice delibera di Assemblea Ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

E' possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea Ordinaria, che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità.

Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'Associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa.

La sede secondaria sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale in grado di dotarsi di un'Assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 così come modificato dall'art.3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n.105 avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei Volontari Associati finalizzate a:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n°328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n° 104, ed alla legge 22 giugno 2016, n° 112, e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n° 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale a norma del presente articolo

L'ente è apolitico ed apartitico e garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali, la gratuità delle prestazioni fornite dai Soci Volontari.

Scopo dell'Associazione è supportare la coesione e la solidarietà sociale, fornendo aiuto alle persone in stato di bisogno e svantaggio, indirizzandosi con particolare riferimento ai problemi di socializzazione, di accesso e fruizione dei servizi sanitari e sociali della comunità di Codigoro (FE) nella piena integrazione col sistema dei servizi sociali offerti dagli Enti deputati.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività l'Associazione si propone di:

1. organizzare trasporti di persone svantaggiate o non autosufficienti, anche dotandosi di automezzi adatti allo scopo;
2. organizzare momenti di incontro rivolti alla comunità locale, sempre allo scopo della conoscenza, animazione, socializzazione e raccolta di fondi utili all'attività;
3. organizzare incontri, convegni e dibattiti con tema le esigenze e la solidarietà sociale;
4. diffondere in forma popolare le norme volte a preservare la salute pubblica e di assicurare agli infortunati i primi soccorsi;

- 
5. svolgere assistenza nell'ambito del servizio di trasporto, agli emarginati, agli anziani, ai portatori di patologie fisiche e mentali, promuovendo iniziative volte alla loro integrazione nella società;
 6. diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute;
 7. cooperare e collaborare con altre Associazioni di Volontariato e con Enti Pubblici per lo svolgimento di iniziative comuni;
 8. stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
 9. collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
 10. raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o di ricerca fondi
 11. svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto.

I Soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni ed esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Possono essere Soci sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro od economico nel rispetto dei precisi limiti di cui all'art. 32 co. 2 del D. Lgs. 117/2017, ed il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4, non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o di termini.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno di attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

In caso di domande di ammissione come Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di istanza presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, dovrà essere presentata dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente l'adesione.

La qualità di Socio si perde:

1. per decesso;

- 
2. per recesso;
 3. per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
 4. per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, danneggiato o messo in pericolo l'immagine, la reputazione o la consistenza patrimoniale dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione ovvero per reiterata mancata risposta alla convocazione di servizio di Volontariato.

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, ed in ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull'esclusione l'Associato ha facoltà di fare ricorso entro trenta giorni contro il provvedimento ed il caso verrà discusso alla prima Assemblea dei Soci che sarà convocata e fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul Libro dei Soci a seguito della Delibera Assembleare che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli Associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione, ed il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del Socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul Libro degli Associati.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, mentre rimane a suo carico la restituzione degli indumenti identificativi l'Associazione, con divieto di utilizzo degli stessi in attività che lo identifichino ancora facente parte il sodalizio.

Le quote associative sono non trasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e se maggiorenne godere anche dell'elettorato passivo. Per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I Soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

Sono inoltre ritenuti Organi eventuali:

1. il Tesoriere;
2. il Segretario.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

In qualsiasi momento avvenga la nomina dei membri dell'Organo eventuale, questo avrà una durata corrispondente alla durata prevista per il Consiglio Direttivo (Organo Amministrativo) in carica o di nuova e contestuale nomina.

Tutte le cariche sociali sono elettive, gratuite e rieleggibili, della durata di anni quattro.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea Generale degli Associati è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'Organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli Associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e che nel giorno dell'invio della convocazione risultano regolarmente iscritti.

Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta, ed ogni Associato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del del Consiglio Direttivo ovvero un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza è validamente presieduta dal Vice-Presidente oppure da un altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea/informatica da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, e la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci, ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario della convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea Ordinaria:

- nomina i componenti del Comitato Direttivo ed il loro numero e delibera eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva il bilancio o rendiconto consuntivo di ogni esercizio e ratifica il bilancio preventivo;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati;
- discute ed approva il Regolamento interno e le sue variazioni;
- approva la pianta organica dell'eventuale personale dipendente, i contratti di collaborazione per prestazioni di lavoro autonomo, le convenzioni stipulate con Istituzioni Pubbliche e le intese di collaborazione con altre Associazioni;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- elegge eventualmente il Revisore Legale dei Conti e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
- delibera inoltre sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli Associati, in seconda convocazione la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli Associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'associazione; è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove eletti dall'Assemblea dei Soci e comunque in numero dispari.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per quattro anni e sono sempre rieleggibili, e possono far parte del Consiglio esclusivamente gli Associati.

Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli Associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea le norme ed i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- sottopone all'Assemblea il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa Assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;
- predispone bilancio e rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli Associati;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano d'età.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso scritto, anche via e-mail, cinque giorni prima della riunione, ed in difetto di tale formalità il Consiglio è validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.

Di regola è convocato ogniqualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono tutti presenti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario (o da chi ne ha svolto la funzione previa nomina preventiva) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel c. 6, art. 26 del codice del Terzo Settore a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale

potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Controllo ed in casi eccezionali, di necessità od urgenza, ne assume i poteri, in tal caso deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente, previo il consenso del Consiglio Direttivo, si avvale delle seguenti figure eventuali:

- il Tesoriere: che cura la gestione dei movimenti di cassa/banca e ne tiene la contabilità; controlla la tenuta dei Libri Contabili e predispone la stesura dei bilanci preventivo e consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile;
- il Segretario: che cura le convocazioni degli Organi Associativi, redige i verbali delle riunioni e collabora nelle azioni organizzative e di coordinamento dell'attività associativa.

Art. 11 - Organo di Controllo

(organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

L'Organo di controllo può esercitare al superamento dei limiti del D. Lgs. 117/17 all'art. 31 la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da uno o più Revisori legali iscritti nell'apposito registro

Art. 11 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo proseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie

attività da:

- quote e contributi degli Associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito di fini statuari;
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi da cessione di beni e servizi agli Associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra gli Associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia del Terzo Settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli Associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, fatto salvo il contributo volontario dei beneficiari dei servizi che non tenga conto del costo sostenuto.

Art. 12 - Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, e l'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari dei servizi prestati.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 13 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, tra i Soci, oppure tra Organi e Soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole Conciliatore, il quale opererà secondo principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro sessanta giorni dalla nomina.

Il Conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contraenti e, in difetto di accordo, entro trenta giorni dall'Organo di Controllo a maggioranza dei votanti.

In alternativa, in ulteriore mancanza di accordi, la nomina di un eventuale Arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del Conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 14 - Assicurazione dei Volontari

I Soci Volontari che prestano attività di Volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e come richiesto dall'ultimo capoverso dell'art. 14 del presente Statuto.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Rinvio

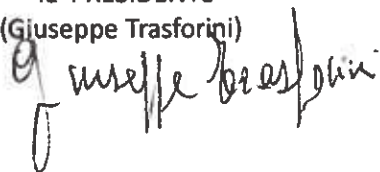
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 19 – Esenzione imposta di bollo e registro

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

Codigoro (FE) 01/12/2022

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Trasforini)



IL SEGRETARIO
(Fabbri Vincenzo)

